

IL NAUFRAGIO DEL GRAN PRINCIPE DI KAUNITZ

L'assicurazione stipulata a sinistro avvenuto

Il 21 gennaio 1783, sorpreso da una burrasca in pieno Atlantico al largo delle Azzorre, affondava sugli scogli dell'isola del Corvo il *Gran Principe di Kaunitz*, un imponente tre alberi austriaco di 1000 tonnellate armato di 36 cannoni, con 185 uomini di equipaggio e 46 passeggeri. La nave e il suo carico andavano perduti e molti erano i dispersi.



Figura 1- Il naufragio di un vascello in una stampa dell'epoca.

Il 1° maggio successivo l'armatore Giorgio Platner, non avendo notizie della sua nave, ma sapendo che di sicuro era giunta regolarmente alle Antille, rinnovava alla scadenza le polizze che la primavera dell'anno precedente aveva stipulato a Trieste con la *Camera Mercantile d'Assicurazione Marittima* per la notevole somma di 50mila fiorini.

Due settimane dopo il rinnovo, la *Camera Mercantile*, ritenendo che i 50mila fiorini eccedessero la

sua capacità di ritenzione, decideva di riassicurare il rischio cedendone l'80%. Cercava così di collocarne il 40% sulla piazza di Livorno e l'altro 40% sulla piazza di Genova.

In tal modo il 23 maggio 1783 – quattro mesi dopo il naufragio – veniva sottoscritta dalla *Negozianti Livornesi* una riassicurazione di 20mila fiorini a favore della Compagnia triestina per il viaggio dalle Antille a Bordeaux, nel presupposto che in quel momento il *Gran Principe di Kaunitz* stesse facendo ritorno in Europa. Ma non si riusciva ad ottenere un'analogo riassicurazione a Genova.

Nel frattempo si veniva a sapere che nel mese di marzo gli assicuratori della piazza di Marsiglia avevano coperto parte del carico del *Kaunitz* a tassi oscillanti fra il 25 e il 50% per il solo viaggio di ritorno. Perché venivano pretesi e pagati premi tanto esosi?

Così, come era logico aspettarsi, i riassicuratori livornesi, chiamati a rimborsare alla *Camera Mercantile* l'indennizzo corrisposto al Platner, opposero un netto rifiuto, sostenendo – difesi dall'avv. Ascanio Baldasseroni, il più insigne giurista del tempo, autore del *Trattato delle assicurazioni marittime* uscito proprio in quello stesso anno – che la *Compagnia Mercantile* aveva stipulato la riassicurazione quando era a conoscenza del sinistro.

La soluzione di questo caso giudiziario appariva a tutti scontata e infatti la sentenza dei Consoli del Mare di Pisa era stata nettamente favorevole ai riassicuratori livornesi. Invece, con una

decisione a sorpresa, la Rota fiorentina con la sentenza di appello condannò i riassicuratori formulando oltretutto un giudizio assai severo sul loro comportamento.

Questa sentenza – che è pubblicata per esteso nella *Collezione completa delle decisioni dell'auditore Giuseppe Vernaccini* (Firenze, 1824) – ha un evidente interesse storico perché offre una serie di argomentazioni sulla validità di un'assicurazione stipulata a sinistro avvenuto.

Bisogna dire che a quell'epoca le difficoltà di comunicazione erano tali che la mancanza di notizie sull'effettivo stato del rischio era normale e quindi si richiedeva soltanto che all'atto della stipulazione del contratto il sinistro non fosse noto ai contraenti. È per questo motivo che nelle polizze marittime era inserita la *clausola delle tre miglia per ora* che era in uso in tutta Europa e che poi sarà recepita anche dal codice napoleonico. Questa clausola costituiva una presunzione assoluta della buona fede del contraente quando, al momento in cui stipulava l'assicurazione, non era trascorso il tempo teoricamente necessario a percorrere, con i mezzi allora disponibili e alla velocità di tre miglia all'ora, la distanza fra il porto più vicino al luogo del naufragio e il luogo in cui era stato fatto il contratto.

Nel caso del *Kaunitz* il Supremo Collegio fece calcolare da Leonardo Ximenes, geografo e matematico del Granduca di Toscana, il tempo necessario a percorrere la distanza fra l'isola del Corvo e il porto di Livorno. L'abate Ximenes stabilì con una serie di calcoli molto complessi che la notizia del naufragio doveva considerarsi giunta a Livorno in data successiva a quella in cui era stata sottoscritta l'assicurazione originaria. Per questo motivo la *Negozianti Livornesi* fu condannata in via definitiva a rimborsare, in proporzione alla quota riassicurata, l'indennizzo che la *Compagnia Mercantile* aveva corrisposto all'armatore del veliero.




Figura 2 – Il frontespizio del *Trattato sulle assicurazioni marittime* di Ascanio Baldasseroni, Firenze 1786